

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 4

CAPITOLATO TECNICO

PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di energia elettrica di cui all'art. 2, a favore delle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione stipulata tra il Fornitore stesso e l'Agenzia Intercent•ER.

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni.

AEEG: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas.

Amministrazioni: le Aziende Sanitarie e le altre Amministrazioni di cui all'art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004 che intendano utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia.

Capitolato tecnico: presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati.

Data di attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione dell'energia elettrica coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore.

Fasce orarie: suddivisione delle ore secondo la Tabella 1 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 181 del 2 agosto 2006 e s.m.i..

Fornitore: azienda energetica che risulterà aggiudicataria della fornitura di uno o più Lotti.

Intercent•ER: Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici con sede legale in Bologna, Via Aldo Moro, 38.

Misura dell'energia elettrica: attività di misura finalizzata all'ottenimento di misure dell'energia elettrica e della potenza, attiva e reattiva.

Misuratore di energia elettrica: dispositivo funzionale alla misura dell'energia elettrica, destinato a misurare l'energia elettrica e la potenza attiva, ed eventualmente reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al tempo, sigillato dagli Uffici Tecnici di Finanza.

Misuratore elettronico relativo a Punti di Prelievo in bassa tensione: misuratore dell'energia elettrica avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione dell'AEEG n. 292/06.

Misuratore orario: misuratore dell'energia elettrica differenziata per orario secondo quanto specificato dal comma 36.2 dell'Allegato A alla deliberazione dell'AEEG n. 5/04.

Misuratore integratore: misuratore idoneo esclusivamente alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo non differenziata per periodo temporale.

Opzione Verde: opzione facoltativa, attivabile dalle Amministrazioni del Lotto 3 per i singoli Punti di Prelievo al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e che prevede la certificazione di provenienza dell'energia adoperata da fonte rinnovabile (idroelettrica, eolica, solare, biomassa), per un ammontare almeno pari al consumo fatturato all'Amministrazione per i Punti di Prelievo per i quali si è attivata tale opzione. In caso di attivazione di tale opzione l'Aggiudicatario applicherà il sovraccosto offerto nell'Allegato 2.

Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di approvvigionarsi di energia elettrica, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

Punto di Prelievo: è il singolo punto di confine tra l'impianto del Distributore e gli impianti delle Amministrazioni in cui l'energia elettrica viene consegnata ed è indicato di volta in volta dalle Aziende Sanitarie nell'Ordinativo di Fornitura.

RECS (Renewable Energy Certificate System): è il sistema di certificazione volontaria dell'origine da FER dell'energia elettrica che segue le modalità e i requisiti generali della certificazione compresi nella regolamentazione dell'AIB - Association of Issuing Bodies: "Principles and Rules of Operation of the European Energy Certificate System (EECS)" (c.d. Basic Commitment) e recepite in Italia con il "RECS EECS Domain Protocol Italia a cura del Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A. Versione 19.02.07" e s.m.i..

TIV (Testo Integrato Vendita): Allegato A alla deliberazione AEEG n. 156/07 e s.m.i. "Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07".

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha per oggetto la fornitura di energia elettrica suddivisa nei seguenti lotti:

Lotto 1: fornitura annuale di energia elettrica ai Punti di Prelievo delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale in bassa tensione per un quantitativo massimo pari a 23 GWh nel corso della durata della convenzione (v. Art. 3).

Lotto 2: fornitura annuale di energia elettrica ai Punti di Prelievo delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale in media tensione per un quantitativo massimo pari a 336 GWh nel corso della durata della convenzione (v. Art. 3).

Lotto 3: fornitura annuale di energia elettrica alle altre Amministrazioni di cui all'art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004, per un quantitativo massimo pari a 140 GWh nel corso della durata della convenzione (v. Art. 3).

Alle Amministrazioni che ne faranno richiesta, il Fornitore metterà a disposizione la potenza e fornirà i quantitativi di energia elettrica necessari al fabbisogno degli impianti presso i Punti di Prelievo indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

Nell'Allegato 6 è riportata, limitatamente ai Lotti 1 e 2, una sintesi dei dati di consumo e di tensione dei Punti di Prelievo. Si sottolinea che tale sintesi costituisce una mera indicazione basata su dati storici. Tale indicazione non costituisce quindi alcuna fonte di obbligazione, né per l'Agenzia, né per le Amministrazioni che aderiranno alla Convenzione.

L'esatta indicazione dei Punti di Prelievo e i relativi consumi saranno comunicati dalle Aziende Sanitarie al Fornitore al momento della emissione degli Ordinativi di Fornitura.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della convenzione decorre, per tutti e tre i Lotti, dalla data di sottoscrizione e termina il **30 giugno 2012**. I singoli Ordinativi di Fornitura decorrono dalla Data di Attivazione della Fornitura (cfr. Definizione) e termineranno il **31 dicembre 2012**.

ARTICOLO 4 - ORDINATIVI DI FORNITURA E FATTURAZIONE

Il rapporto contrattuale tra le parti sarà disciplinato da specifici Ordinativi di Fornitura secondo le condizioni di cui al presente Capitolato e di tutti i documenti di gara.

Con la ricezione degli Ordinativi di Fornitura il Fornitore si obbliga alla stipula dei necessari contratti di dispacciamento in prelievo col gestore della rete, garantendo la continuità della somministrazione dell'energia elettrica.

Con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni conferiscono mandato irrevocabile gratuito ed esclusivo al Fornitore per la partecipazione in suo nome alle procedure di Terna Spa, o di altro organismo competente, all'assegnazione di diritti di fornitura di energia elettrica nazionale o di importazione dall'estero.

Il Fornitore è tenuto al pagamento del trasporto e di ogni altro onere afferente le Amministrazioni e a far pervenire ad esse una fattura mensile per Punto di Prelievo dell'energia comprensiva di tale

costo senza aggravio alcuno; il Fornitore pertanto è impegnato a pagare direttamente il gestore della rete.

Non è ammesso alcun obbligo di acquisto di quantità minime di energia elettrica da parte delle Amministrazioni secondo meccanismi di tipo “take or pay”.

Relativamente alle modalità di fatturazione della fornitura, con riferimento ai commi da 209 a 214 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, che ha introdotto l’obbligo di emissione, trasmissione e conservazione esclusivamente in forma elettronica delle fatture emesse nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, quest’ultime potranno decidere di richiedere al Fornitore aggiudicatario di:

- inviare tutte le fatture relative alle forniture oggetto della presente procedura esclusivamente in forma elettronica secondo le modalità descritte dal Decreto Legislativo 20 febbraio 2004 n. 52 e dalla normativa tecnica accessoria;
- salvo differenti indicazioni contenute negli eventuali Decreti attuativi del D.Lgs 52/2004, dette fatture dovranno essere conformi allo standard Invoice UBL 2.0 (<http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.0/xsd/maindoc/>) e dovranno essere in grado di supportare un'estensione contenente l'Utility Statement UBL 2.1 (<http://docs.oasis-open.org/ubl/prd1-UBL-2.1/xsd/maindoc/>);
- i canali e le modalità di invio delle fatture saranno concordati con il fornitore aggiudicatario alla conclusione della presente procedura di selezione.

Per i Punti di Prelievo dotati di misuratori orari o elettronici il Fornitore deve utilizzare per la fatturazione i prezzi relativi alle fasce F1, F2, F3 e dare evidenza nella fattura dei relativi corrispettivi.

ARTICOLO 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell’indicazione dei relativi Punti di Prelievo, dovranno essere inviati secondo quanto previsto allo schema di Convenzione, unitamente ad un’autocertificazione dei consumi dell’anno precedente relativi ai Punti di Prelievo oggetto dell’Ordinativo di Fornitura.

L’Amministrazione si impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all’invio dell’Ordinativo di Fornitura, la delega (nella forma di mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 cod. civ.), per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto e il servizio di dispacciamento ai sensi della delibera AEEG n. 111/06 e s.m.i..

Il Fornitore si impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura.

Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l'Amministrazione Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di energia elettrica per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l'Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

ARTICOLO 6 - IMPEGNO DI POTENZA ELETTRICA E RISPETTO NORMATIVA

Le Amministrazioni non sono tenute a fornire il profilo orario degli impegni di potenza. Il Fornitore si impegna ad adeguare gli impegni di prelievo ai fini della miglior regolazione economica dello sbilanciamento, in base ai meccanismi e ai tempi previsti dalla normativa in vigore pro tempore, addossandosi comunque eventuali oneri conseguenti a sbilanciamenti eccedenti la soglia massima di tolleranza prevista dall'AEEG.

La fornitura dovrà essere gestita nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 7 - PREZZI DI FORNITURA

I prezzi di fornitura saranno divisi nelle fasce orarie F1, F2 e F3 come previsto dalla Tabella 6 del TIV.

Per le Amministrazioni dotate di misuratore integratore verrà considerata un'unica fascia di riferimento.

Per il Lotto 1 i prezzi di fornitura $P_{MONORARIO}$, P_{F1} , P_{F2} e P_{F3} saranno aggiornati mensilmente con la percentuale del 100% della variazione dell'indice "I", di seguito definito, secondo le formule di indicizzazione di seguito riportate.

Per il Lotto 2 i prezzi di fornitura P_{F1} , P_{F2} e P_{F3} saranno aggiornati mensilmente con la percentuale del 100% della variazione dell'indice "I", di seguito definito, secondo le formule di indicizzazione di seguito riportate.

Per il Lotto 3 i prezzi di fornitura $P_{MONORARIO}$, P_{F1} , P_{F2} e P_{F3} saranno fissi e invariabili per tutta la durata dei contratti.

LOTTO 1 (PREZZI VARIABILI)

PUNTI DI PRELIEVO MONORARI (dotati di misuratore integratore)

$$P_{in} = P_{0\text{ MONORARIO}} + (I_i - I_{\text{RIFERIMENTO}})$$

PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARI (dotati di misuratore orario od elettronico)

$$P_{in} = P_{0n} + (I_i - I_{RIFERIMENTO})$$

dove:

$P_{0\text{ MONORARIO}}$, P_{0n} = prezzi base di offerta

LOTTO 2 (PREZZI VARIABILI)

PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARI (dotati di misuratore orario od elettronico)

$$P_{in} = P_{0n} + (I_i - I_{RIFERIMENTO})$$

dove:

P_{0n} = prezzi base di offerta

e

$n = F1, F2, F3$

i = mese in cui si calcola l'indice

$I_{RIFERIMENTO} = 5,743 \text{ c€kWh}$ (I del mese di luglio 2011)

$$I_i = [k_{BRENT} \times BRENT_i + k_{GASOLIO} \times GASOLIO_i + k_{BTZ} \times BTZ_i]/10$$

$k_{BRENT} = 0,02$; $k_{GASOLIO} = 0,02$; $k_{BTZ} = 0,085$

BRENT è pari alla media delle medie mensili delle quotazioni del Brent pubblicate Oil-gram Price Report”, “Price- Average Supplement”, sotto il Assessments”, “International”, “Brent (Dated), riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente il mese di prelievo espresse in \$/bbl e trasformata in centesimi di €/kg, trasformata sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata considerando la media delle medie mensili dei valori giornalieri del cambio del periodo intercorrente tra il terzo e l'ultimo mese precedente il mese di prelievo, come pubblicati sul sito della Banca d'Italia.

GASOLIO è pari alla media aritmetica riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente il mese di prelievo, delle medie mensili delle quotazioni CIF MED BASIS del Gasolio 0,1 pubblicate dal Platt's Oilgram Report, espresse in \$/Metric Tons e trasformata in centesimi di euro/kg considerando la media delle medie mensili dei valori giornalieri del cambio del periodo intercorrente tra il terzo e l'ultimo mese precedente il mese di prelievo, come pubblicati sul sito della Banca d'Italia.

BTZ è pari alla media aritmetica riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente il mese di prelievo, delle medie mensili delle quotazioni CIF MED BASIS dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo pubblicate dal Platt's Oilgram Report, espresse in \$/Metric Tons e trasformata in centesimi di euro/kg considerando la media delle medie mensili dei valori

giornalieri del cambio del periodo intercorrente tra il terzo e l'ultimo mese precedente il mese di prelievo, come pubblicati sul sito della Banca d'Italia.

LOTTO 3 (PREZZI FISSI)

PUNTI DI PRELIEVO CON CONSUMI ANNUI INFERIORI O UGUALI A 0,1 GWh

PUNTI DI PRELIEVO MONORARI (dotati di misuratore integratore)

$$P = P_{0 \text{ MONORARIO } (\bullet, 0,1)}$$

PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARI (dotati di misuratore orario od elettronico)

$$P_n = P_{0n (\bullet, 0,1)}$$

PUNTI DI PRELIEVO CON CONSUMI ANNUI SUPERIORI A 0,1 GWh

PUNTI DI PRELIEVO MONORARI (dotati di misuratore integratore)

$$P = P_{0 \text{ MONORARIO } (>0,1)}$$

PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARIE (dotati di misuratore orario od elettronico)

$$P_n = P_{0n (>0,1)}$$

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

PUNTI DI PRELIEVO MONORARI (dotati di misuratore integratore)

$$P = P_{0 \text{ MONORARIO } (IP)}$$

PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARI (dotati di misuratore orario od elettronico)

$$P_n = P_{0n (IP)}$$

dove:

$P_{0 \text{ MONORARIO } (\bullet, 0,1)}$, $P_{0n (\bullet, 0,1)}$, $P_{0 \text{ MONORARIO } (>0,1)}$, $P_{0n (>0,1)}$, $P_{0 \text{ MONORARIO } (IP)}$, $P_{0n (IP)}$ = prezzi base di offerta

$n = F1, F2, F3$

I prezzi offerti saranno al netto delle perdite, in bassa o media tensione, ai sensi della delibera AEEG 05/04 (i prezzi non comprendono le perdite convenzionali di rete che andranno perciò aggiunte in fattura).

I prezzi offerti dovranno essere indicati in c€/kWh, specificato fino alla terza cifra decimale.

Per i Punti di Prelievo dotati di misuratore integratore, qualora il distributore locale provvedesse all'installazione di un misuratore orario in corso di contratto, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'installazione, l'energia elettrica sarà fatturata applicando la tariffa per fascia fino alla scadenza della convenzione.

Oltre ai prezzi dell'energia saranno applicati gli oneri di dispacciamento del mercato libero, gli oneri di trasporto, le componenti A e UC del mercato libero, le imposte e l'IVA, ed ogni altro onere

o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero.

Le seguenti voci di costo dovranno essere contenute nel prezzo:

- oneri su emissioni di CO₂ come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni e/o integrazioni. Nessun addebito sarà posto a carico delle Amministrazioni per questa voce;
- oneri di bilanciamento; nessun addebito sarà posto a carico delle Amministrazioni a causa di scostamenti orari tra consumo previsionale e consumo effettivo dei Punti di Prelievo;
- oneri di scambio. Lo scambio di energia, di cui al Titolo 2 dell'Allegato A della Delibera AEEG n. 48/04 e successive modificazioni, compresa la trasmissione dei dati alle Autorità competenti, risulta a carico del Fornitore e pertanto non comporta costi od oneri per le Amministrazioni;
- onere di sbilanciamento così come definito dall'art. 40 della delibera AEEG 111/06 e s.m.i., per il quale le Amministrazioni non sosterranno alcun costo aggiuntivo;
- componente tariffaria UC1 (perequazione dei costi di acquisto dell'energia del mercato vincolato), propria del mercato di maggior tutela, che, in nessun modo, dovrà essere fatturata;
- oneri conseguenti all'applicazione del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 art. 11 così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 art. 4 (cosiddetti oneri per Certificati Verdi).
- corrispettivo PPE (prezzo perequazione energia) previsto dal TIV - Testo integrato vendita Delibera AEEG n. 156/07 e s.m.i., a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008.

ARTICOLO 8 - OPZIONE VERDE

Il Fornitore, tramite sistema RECS o equivalente, è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde per tutti i Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata l'Opzione Verde.

La possibilità di richiedere l'Opzione Verde è discrezionale per le Amministrazioni del solo Lotto 3 che autonomamente decidono se attivarla o meno, al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Il Fornitore è vincolato a rendere disponibile un Logo o un Marchio che per la durata della fornitura verrà concesso in uso alle Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione Verde e inoltre, se disponibile, la licenza d'uso del sopraindicato Marchio.

Per le Amministrazioni del Lotto 3, qualora richiesto, l'Aggiudicatario applicherà il sovraccosto offerto nell'Allegato 2.

L'energia verde è un corrispettivo al quale non dovranno essere applicate le perdite convenzionali di rete.

Le Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione Verde hanno facoltà di:

- non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore;
- chiedere al Fornitore di cambiare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d'uso; nel caso il Fornitore non accetti i cambiamenti proposti dalle Amministrazioni, queste saranno libere di non accettare il Marchio o Logo proposto.

Il Fornitore, per i Punti di Prelievo che hanno scelto la certificazione di provenienza dell'energia adoperata da fonte rinnovabile, dovrà darne evidenza in fattura.

Il Fornitore è obbligato ad attestare, con idonea documentazione, la produzione di un quantitativo di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, per un quantitativo non inferiore al consumo totale fatturato ai Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata l'Opzione Verde. Le Amministrazioni che hanno scelto l'Opzione Verde e Intercent-ER potranno controllare tale attestazione allo scadere dei relativi obblighi contrattuali.

ARTICOLO 9 - QUALITÀ DELLA FORNITURA

Il Fornitore dovrà fornire energia elettrica ai Punti di Prelievo, garantendo e mettendo a disposizione tutta l'energia necessaria, durante l'intero periodo di fornitura.

La fornitura dell'energia elettrica avverrà per mezzo delle reti di trasmissione e distribuzione italiane. La qualità della fornitura, pertanto, corrisponderà al livello assicurato dagli attuali gestori di rete.

Il Fornitore non è responsabile delle interruzioni, irregolarità e/o della qualità del servizio di somministrazione di elettricità nei Punti di Prelievo qualora tale responsabilità sia attribuibile interamente ai Gestori di Rete. Il Fornitore, per conto delle Amministrazioni, agirà usando l'ordinaria diligenza nei confronti dei gestori di rete, in modo da risolvere tempestivamente eventuali inconvenienti.

Nel caso in cui la mancata somministrazione di energia elettrica fosse imputabile al Fornitore, quest'ultimo si accollerà il maggior onere che le Amministrazioni sosterranno per il funzionamento degli impianti.

ARTICOLO 10 - AUTOPRODUZIONE, CONSEGNA, PROPRIETÀ E RISCHI, MISURAZIONE

Il Fornitore, esclusivamente per i Punti di Prelievo appartenenti al Lotto 2, si impegna a ritirare l'energia autoprodotta immessa in rete dalle Amministrazioni e di restituirla, operando un saldo annuo per fascia oraria tra l'energia elettrica immessa in rete dall'impianto medesimo e l'energia elettrica prelevata dalla rete. Il quantitativo massimo immesso in rete sarà pari a 1,0 GWh annuo per Punto di Prelievo con un massimo di 2,0 GWh annui su base regionale. Per quantitativi superiori il Fornitore dovrà operare un saldo annuo, ma senza l'obbligo di restituzione per fascia oraria. L'Amministrazione sarà libera di optare per altra soluzione quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il meccanismo del ritiro dedicato.

Saranno a carico delle Amministrazioni gli eventuali oneri relativi alla gestione dell'energia autoprodotta.

La consegna dell'energia elettrica prevista avverrà ai Punti di Prelievo delle singole Amministrazioni indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

La proprietà, i rischi e le responsabilità relative all'energia elettrica ritirata ai sensi dell'accordo saranno trasferiti dal Fornitore alle Amministrazioni al Punto di Prelievo.

La misurazione dell'energia elettrica fornita sarà effettuata al Punto di Prelievo mediante l'apparecchiatura di misura del distributore locale. Il Fornitore ha facoltà di predisporre a proprie spese presso le Amministrazioni, le apparecchiature per il telerilevamento dei consumi in ogni Punto di Prelievo.

ARTICOLO 11 - NUOVI PUNTI DI PRELIEVO

Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche ad ulteriori Punti di Prelievo, che le Amministrazioni ritenessero conveniente aggiungere a quelle già conferite. Il Fornitore si impegna ad attivare la fornitura secondo quanto previsto dall'art.5.

ARTICOLO 12 - REPORTISTICA

Il Fornitore si impegna a trasmettere mensilmente a ciascuna Amministrazione Contraente e all'Agenzia un Report formulato sulla base dell'Allegato 7 Report mensile.

Il Fornitore si impegna altresì a mettere in condizione le Amministrazioni, entro 30 giorni dalla richiesta, per i Punti di Prelievo dotati di misuratore orario, di poter acquisire i consumi al quarto d'ora attraverso propri strumenti ovvero fornendo formazione alla Amministrazioni per l'utilizzo di strumenti messi a disposizione dai distributori.

ARTICOLO 13 - ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Le parti convengono che le clausole contrattuali saranno adeguate di diritto secondo le disposizioni che l'AEEG dovesse rendere obbligatorie. Tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni contrattuali in essere.

ARTICOLO 14 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In caso di aggiudicazione, il Fornitore di ciascun Lotto dovrà nominare un Responsabile del Servizio, fornendo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Il Responsabile del Servizio sarà referente nei confronti delle Amministrazioni.

ARTICOLO 15 – DATI DI SINTESI

Il Fornitore ha l'obbligo, a due mesi dal termine dell'Ordinativo di Fornitura, di trasmettere all'Amministrazione Contraente il documento Allegato 8 Dati di sintesi, completo di tutte le informazioni nello stesso riportate pena l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 4 Schema di Convenzione.